

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

La presente guida si applica ai mangimi destinati ai bovini, agli equidi, agli ovini, caprini, suini e avicoli

I mangimi destinati agli animali da compagnia o da pelliccia non rientrano nel campo di applicazione del Reg.CE 834/07. Pertanto gli alimenti bio destinati a queste due categorie di animali possono essere certificati solo in conformità a disciplinari privati.

PROCESSO DI FABBRICAZIONE

In generale, le seguenti pratiche di trasformazione non sono compatibili con la certificazione in biologico:

- trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- utilizzo di OGM e di prodotti ottenuti da OGM o derivati da OGM;
- utilizzo di solventi di sintesi durante la trasformazione delle materie prime;
- il ricorso a sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute o di correggere i difetti derivanti da cattive pratiche di trasformazione o di stoccaggio.

REGOLE DI COMPOSIZIONE

In generale si definiscono:

- **Mangimi semplici:** le semplici materie prime
- **Mangimi composti:** le miscele di materie prime
- **Mangimi composti integrati:** le miscele di materie prime integrate da additivi nutrizionali (vitamine e oligoelementi)

In base all'apporto nutrizionale nell'ambito dell'alimentazione destinata ad animali biologici, si possono distinguere due tipologie di alimenti:

- A. **Mangimi completi:** la loro composizione risponde alle esigenze del regolamento, in riferimento ai livelli di percentuali di materie prime autorizzate in conversione e convenzionali. E' sufficiente assicurare una razione giornaliera.
- B. **Mangimi complementari:** i miscugli che contengono tassi elevati di alcune sostanze (ad esempio delle materie prime convenzionali) e che, a causa della loro composizione, non assicurano la razione media conforme a meno che non siano associati ad altri alimenti.

In generale, per i mangimi biologici, valgono le seguenti regole:

- Tutti gli additivi, materie prime e sostanze che fanno parte di un alimento per animali biologici devono essere non OGM, né ottenuti, né derivati da OGM.
- All'interno di una formula è possibile avere la compresenza di una materia prima biologica o in conversione con la medesima materia prima convenzionale.
- E' vietato l'utilizzo di fattori di crescita (ormoni) e di amminoacidi di sintesi.

MATERIE PRIME AGRICOLE

A. BIOLOGICHE

- Vegetali: senza restrizioni
- Animali: tutti i tipi di prodotti animali (nel rispetto della regolamentazione vigente)

B. AL SECONDO ANNO DI CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Vegetali: senza restrizione nella tipologia ma al massimo il 30% in media sull'annata nell'alimentazione degli animali (in percentuale di materia secca di alimenti di origine vegetale)
- Animali: non esistono materie prime animali in conversione.

C. CONVENZIONALI

- Sono ammesse tutte le materie prime vegetali e animali non biologiche utilizzabili secondo il "Reg. CE N. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi" a patto che:
 - siano ottenute senza l'ausilio di solventi chimici;
 - siano rispettate le restrizioni degli articoli 43¹ e 47 lettera c².

¹ Articolo 43: **Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale:**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole. La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

ATTENZIONE: La definizione di mangime proteico non esiste nei Regolamenti vigenti. Nella comune pratica zootecnica si intende per alimento proteico un alimento che abbia un tasso di proteina grezza (PG) sulla sostanza secca (SS) superiore al 20%, intendendo che l'alimento viene utilizzato soprattutto per il suo apporto proteico alla razione.)

La quota del 5% di alimento proteico convenzionale va calcolata per il totale della SS dell'alimento proteico convenzionale utilizzato e non solo per la sua frazione proteica.

- Sono ammesse spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche:
 - solo in caso di indisponibilità in biologico;
 - solo se ottenute senza l'ausilio di solventi chimici
 - a patto di non superare l'1% della razione alimentare per anno (calcolato in % di sostanza secca di alimenti di origine agricola).
- prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili (pesce e farine, oli e idrolizzati proteici di pesce)³, purché:
 - siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
 - il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore e
 - l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani e agli animali di acquacoltura;

MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

- Sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti sono ammessi in tutti i mangimi.
- Solo le sostanze minerali elencate nell'all. V del Reg. Ce 889/08 sono ammesse.

ALTRE MATERIE PRIME

Sono ammessi i lieviti *Saccharomyces Cerevisiae* e *Saccharomyces carlsbergensis*

ADDITIVI

Sono ammessi gli additivi elencati nell'allegato VI nel rispetto delle restrizioni specifiche.

In particolare:

1. ADDITIVI TECNOLOGICI (conservanti, antiossidanti, agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti, agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, additivi per insilati) : elencati nell'allegato
2. ADDITIVI ORGANOLETICI: sono ammesse le sostanze aromatizzanti estratte da prodotti agricoli
3. ADDITIVI NUTRIZIONALI:
 - a. Oligoelementi: solo quelli elencati nell'allegato VI par. 3b del Reg. Ce 889/08 sono ammessi.
 - b. Vitamine:

² Articolo 47: **Circostanze calamitose:**

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

a)...

b)...

c)... in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive ,contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;

³ questi prodotti non sono considerati "biologici", essi devono quindi rientrare nel:

- computo del 95% della SS biologica all'interno di un mangime
- calcolo del 5% annuo di materie prime proteiche convenzionali sulla SS, da parte dell'allevatore.

- Monogastrici: Sono ammesse le vitamine e provitamine derivate da prodotti agricoli, e le vitamine di sintesi identiche a quelle naturali
 - Erbivori: Sono ammesse le vitamine e provitamine derivate da prodotti agricoli; le vitamine A, D, ed E di sintesi naturale identiche possono essere utilizzate solo previa autorizzazione degli Stati Membri
4. ADDITIVI ZOOTECNICI: sono ammessi enzimi e microorganismi

REGOLE DI ETICHETTATURA

Le regole di etichettatura riportate agli artt. 59, 60 e 61 del Reg. Ce 889/08 si applicano ai mangimi semplici, composti e alle materie prime destinate all'alimentazione di animali allevati secondo il metodo biologico.

Tutti i mangimi, compresi quelli che non contengono materie prime biologiche, devono essere certificati per poter riportare in etichetta un riferimento al biologico o all'utilizzo per animali biologici.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Oltre alle indicazioni previste per legge, i mangimi certificati secondo il regolamento 834/07 devono riportare nella maniera opportuna le seguenti indicazioni.

RIFERIMENTI ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (Indicazioni di cui all'art. 60)

I riferimenti devono essere presentati in un colore, formato o tipo di carattere che non le mettano in risalto rispetto alla descrizione o al nome del prodotto.

- "BIOLOGICO" o "BIO": Per i mangimi in cui:
 - TUTTI gli ingredienti di origine vegetale o animale sono biologici;
 - Gli ingredienti biologici costituiscono almeno il 95% della sostanza secca del prodotto

Il logo europeo del biologico è facoltativo. L'indicazione di origine di cui all'art. 24 del Reg. CE 834/07 (AGRICOLTURA UE/NON UE) appare se compare il logo europeo.

- "PUO' ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA CONFORMEMENTE AI REGOLAMENTI (CE) 834/07 E (CE) 889/08": per i prodotti con materie prime bio inferiori al 95%.

Il logo europeo del biologico non è ammesso.

RIFERIMENTI ALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE

Tutti i mangimi certificati devono riportare il codice dell'organismo di controllo corredato dalle indicazioni ministeriali:

"ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF: IT-BIO-004;

OPERATORE CONTROLLATO N°: XXXX"

LISTA DEGLI INGREDIENTI

La lista degli ingredienti deve indicare quali sono biologici e quali sono in conversione all'agricoltura biologica.

ALTRE INDICAZIONI

I mangimi certificati devono riportare nello stesso campo visivo dell'indicazione di cui all'art. 60 le seguenti percentuali espresse in peso di sostanza secca:

- Percentuale di materie prime bio
- Percentuale di materie prime in conversione all'agricoltura biologica
- Percentuale di materie prime non bio e non in conversione
- Percentuale di materie prime agricole

L'etichetta può essere corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22 del Reg. Ce 889/08.